

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
 (ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42 C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020 per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla stipula del presente atto giusta determinazione n. _____ del _____

E

L'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (I.I.P.R.), Scuola di specializzazione in psicoterapia riconosciuta dal MURST con DM del 20.3.1998 e decorrenza 1.1.1995 per la formazione post-lauream di psicologi e medici, con sede legale in Roma, sita in viale Regina Margherita 269, il cui rappresentante legale è la dott.ssa Luisa Martini, nata a Roma il 3 dicembre 1950, in quanto Rappresentante Legale dell'S.r.l. Centro Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia, sita a Roma in viale Regina Margherita 269, P.IVA 01011811005, la quale è gestore economico e fiscale dell'I.I.P.R.

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture o enti privati accreditati/convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- l'O. M. 10 dicembre 2004 e s.m. prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall' art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
- nella strutture ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta;
- la legge 28/06/2012, n. 92;
- la delibera di Giunta della Regione Lazio del 18 luglio 2013, n.199 in ordine alla regolamentazione dei tirocini.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nella struttura ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n.2 per anno, per lo svolgimento del previsto tirocinio, presso l'ASL Rieti, dove si conducono attività di tipo psicoterapeutico, secondo le disponibilità presenti al momento della richiesta di tirocinio, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della Struttura ospitante, per 100 ore/anno.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi, esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d della Legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e di orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. nominativo del tirocinante,
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante,

- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante,
- d. le strutture dell'Azienda ospitante con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste del progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deonticamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

Art. 5

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al Servizio oggetto della presente convenzione, l'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (I.I.P.R.)- Scuola di specializzazione in psicoterapia di Roma accetta di essere nominata, come da apposito atto che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente convenzione (All. 3), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. L'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (I.I.P.R.)- Scuola di specializzazione in psicoterapia di Roma, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto al Servizio oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Art. 6

L' I.I.P.R. garantisce le seguenti attività:

- a) Partecipazione gratuita (per due operatori della Azienda) a seminari o congressi organizzati dall' I.I.P.R. stesso nelle sue sedi, con temi, calendario e sede che verranno annualmente comunicati;
- b) Eventuali attività di ricerca su temi di comune interesse.

Art. 7

L'Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è adempimento propedeutico all'inizio del tirocinio. Il mancato adempimento di cui sopra è condizione di risoluzione della convenzione.

Art. 8

L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere agli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/2008 nel Titolo III, Capo II artt. 74 -75 "Uso dei dispositivi individuali di protezione" nel Titolo IX-, Capo III art.257 "Informazione", quando previsti.

L'autorizzazione all'accesso nelle strutture dell'ASL Rieti è subordinata agli adempimenti del Soggetto promotore (Istituto) previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni:

- Avvenuta formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).
- Certificazione del Medico Competente del soggetto promotore, rilasciata sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione all'ASL Rieti e contenuta nella apposita scheda compilata dal Dirigente Responsabile della struttura in cui è previsto il tirocinio (Titolo I, Capo III, Sezione V, art. 41 "Sorveglianza sanitaria)". Tale certificazione dovrà essere rilasciata qualora, dalla scheda di rilevazione dei rischi, risulti evidente la presenza di rischi specifici relativi alla mansione.
- Identificazione del Dirigente/i, Responsabile/idi cui all' art. 2 comma 5 del D.M. 363 del 05/08/1998.

Art. 9

La presente convenzione ha validità di 4 anni dalla data della sua sottoscrizione, eventuali rinnovi saranno approvati con appositi atti scritti.

La presente convenzione, non comporta oneri di spesa per entrambe le parti contraenti.

La stessa, le cui eventuali spese di bollo sono a carico dell'I.I.P.R., viene redatta in due originali e sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11

La presente convenzione è redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e sarà registrata solo in caso di uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12

Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Rieti,

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Istituto Italiano di Psicoterapia
Relazionale

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Petti Anna

Rappresentante Legale
Dott.ssa Luisa Martini
